

Proposta di modifica n. 3.0.5 al DDL n. 1015**3.0.5****SANTANGELO**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'ottimizzazione delle funzioni del personale di elevata qualificazione operante presso il Ministero della Giustizia)

1. I funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia hanno competenza diretta nello svolgimento delle funzioni e nella definizione delle questioni che non prevedono l'immediato esercizio della attività giurisdizionale e la conseguente costituzione delle parti.

2. Fatte salve le possibilità di ulteriori deleghe da parte dell'organo giurisdizionale, costituiscono materie delegate ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia quelle relative a:

- a. gestione dei procedimenti amministrativi autorizzatori di carattere personale e patrimoniale;
- b. gestione dei decreti ingiuntivi non opposti;
- c. gestione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi;
- d. gestione delle risorse umane e materiali;
- e. controllo di gestione delle procedure di qualità dei servizi;
- f. controllo sulla regolarità di esecuzione delle procedure esternalizzate riservando il ricorso al giudice solo nei casi controversi;
- g. recupero delle spese di giustizia;
- h. gestione dell'informatizzazione degli uffici giudiziari.

3. I funzionari di cui al comma 1, in servizio da almeno 10 anni ed assunti con concorso pubblico per partecipare al quale era necessario almeno il diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche, sono inquadrati in un apposito ruolo predirigenziale.

4. Gli appartenenti al ruolo predirigenziale del Ministero della Giustizia sostituiscono, *ad interim*, il posto vacante di dirigente amministrativo».